

**Zeitschrift:** Memorie / Società ticinese di scienze naturali, Museo cantonale di storia naturale  
**Herausgeber:** Società ticinese di scienze naturali ; Museo cantonale di storia naturale  
**Band:** 5 (1995)

**Artikel:** Prati magri ticinesi tra passato e futuro  
**Autor:** Antognoli, Cecilia / Guggisberg, Fredi / Lörtscher, Mathias / Häfelfinger, Sonja / Stampfli, Andreas  
**Kapitel:** 2: Basi legali e organizzazione attuale  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-981595>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 02.04.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## 2 BASI LEGALI E ORGANIZZAZIONE ATTUALE

### 2.1 BASI LEGALI

In Svizzera la protezione della natura e del paesaggio<sup>G</sup> si basa essenzialmente su di un unico testo legislativo: la Legge federale per la protezione della natura e del paesaggio (LPN 1966, revisione 1987). Essa attua il principio generale, contenuto nell'articolo 24 sexies della Costituzione federale, che obbliga la Confederazione alla protezione delle componenti naturali del paesaggio nell'adempimento dei propri compiti, e delega ad ogni Cantone la protezione sul proprio territorio. La LPN si limita perciò a sancire una serie di principi generali, che devono essere resi applicativi attraverso normative adottate autonomamente dai Cantoni. I Cantoni hanno inoltre il compito di vigilare sull'applicazione e sul rispetto sia delle normative cantonali, che quelle federali.

Gli strumenti legislativi adottati dai Cantoni in materia di protezione della natura e del paesaggio possono essere suddivisi in tre gruppi: il primo comprendente le norme più datate (di inizio secolo), il secondo comprendente tutte le disposizioni fondate sulla LPN, e infine il terzo con i testi relativi alla pianificazione territoriale e alla regolamentazione edilizia, che fanno capo ad esempio alla Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT 1979).

In questo contesto giuridico si inserisce la tutela dei prati magri, che sono inclusi tra i biotopi degni di protezione. (LPN, art. 18). Gli articoli 18a-d della LPN sanciscono infatti i principi generali della protezione e della conservazione dei biotopi specificati.

I prati magri, di origine antropica, sono parte del territorio agricolo e vengono gestiti e conservati soprattutto grazie alle attività agricole; è quindi essenziale tenere conto anche della loro utilizzazione agricola. Protezione e manutenzione devono quindi essere attuate, nei limiti del possibile, tramite accordi volontari con i proprietari, favorendo la gestione agricola tradizionale. Per queste ragioni la legge prevede equi compensi per le prestazioni ecologiche di gestione dei biotopi protetti. L'ordinanza d'applicazione della LPN (OPN 1991) concretizza questi principi.

La tutela dei prati magri coinvolge, come detto, il settore agricolo e interessa conseguentemente anche le leggi che lo regolano, in particolare, la Legge federale sull'agricoltura (LAgr 1951) con il suo nuovo articolo 31b del 1992, nonché l'Ordinanza federale sui contributi a fini ecologici (OCEco 1994). L'articolo 31b della LAgr e la OCEco prevedono ad esempio il pagamento di contributi diretti agli agricoltori, quale compenso per prestazioni di tipo ecologico tendenti alla conservazione a lungo termine delle risorse produttive (estensificazione dello sfruttamento, produzione integrata, produzione biologica).

Negli anni 90 la Confederazione ha sviluppato una propria strategia per la conservazione dei prati magri e quindi per l'assegnazione dei contributi diretti per la loro gestione, ai sensi della LPN (art. 18a-d) e della LAgr (art. 31b) e pagati ai Cantoni. Tale strategia si basa su un concetto di protezione della natura di tipo integrativo (integrazione), che privilegia la manutenzione in un contesto agricolo, senza isolare i prati magri dal contesto della gestione estensiva tradizionale e dalle zone agricole (ZÜRCHER 1994). Questa strategia è complementare a quella già utilizzata da decenni, che fonda la tutela di aree e biotopi sull'istituzione di zone protette (segregazione) (HAMPICKE 1988 in THOMET & THOMET-THOUTBERGER 1991). La Confederazione prevede quindi un contributo di base, attribuito ai sensi dell'articolo 31b della LAgr e dell'OECco, al quale si somma un ulteriore contributo riconosciuto ai sensi dell'articolo 18a-d della LPN e dell'OPN. Questo secondo contributo viene definito e calcolato secondo un sistema di premi aggiuntivi ("Bonus-System") che valorizzano e premiano le peculiarità naturali e paesaggistiche del singolo prato magro.

Numerosi cantoni svizzeri, dopo la revisione della LPN (1987) e l'entrata in vigore della LCGA (1980) e della OCGA (1989), hanno elaborato una propria strategia di tutela dei prati

magri (come pure di altri ecosistemi<sup>G</sup>). In generale non si è ritenuto opportuno estraniarli dal contesto agricolo per sancire la loro protezione; pur ponendo vincoli precisi alla loro gestione, essa resta comunque inserita in un sistema di sfruttamento agricolo. Il vincolo di gestione viene concretizzato attraverso la stipulazione di contratti volontari tra il gestore del prato magro e la competente autorità cantonale. I modelli cantonali sono peraltro diversi tra di loro, così che, e se da una parte permettono di meglio cogliere le caratteristiche dei singoli Cantoni, dall'altra, ora che la Confederazione si è dotata di una strategia propria, rendono necessario un processo di uniformizzazione dei modelli. Diventa perciò indispensabile una stretta collaborazione tra gli enti cantonali e federali preposti alla protezione della natura e quelli che si occupano dell'agricoltura.

## 2.2 LA TUTELA DEI PRATI MAGRI NEL TICINO

Nel Ticino le basi legali sulle quali si fonda la protezione dei prati magri sono la Legge federale per la protezione della natura (LPN 1966) e il Decreto legislativo cantonale sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (DLBN 1940), in particolare nei suoi articoli 1 e 4, nonché il relativo Regolamento d'applicazione (RA DLBN 1974) (modificati e aggiornati a più riprese). La protezione dei prati magri viene oggi realizzata principalmente attraverso l'Ufficio protezione della natura (UPN) del Dipartimento del territorio, che agendo nel contesto giuridico attuale può occuparsi unicamente degli oggetti menzionati nell'Inventario cantonale dei prati secchi (IPS 1987).

Dopo aver fatto allestire l'IPS (1987), anche il Ticino ha elaborato un primo sistema per la tutela di questi biotopi, facendo tesoro in parte dei modelli e delle esperienze fatte in altri Cantoni, in parte dei primi risultati provvisori del nostro progetto di ricerca.

Il sistema ticinese si basa anch'esso sulla conclusione di contratti volontari di gestione vincolata dei prati magri. I contratti vengono stipulati per gli oggetti menzionati nell'IPS (1987), rivisitati e sottoposti ad una nuova valutazione al momento dell'accordo. In particolare vengono rilevate le condizioni attuali dell'oggetto e ridefiniti perimetri e superficie, così da poter gestire unità (parcelle) razionali. I contratti di gestione vincolata stipulati dall'UPN prevedono vincoli più restrittivi rispetto all'Ordinanza federale sui contributi a fini ecologici (OCEco): essi prevedono ad esempio termini di sfalcio imposti, il divieto di pascolo primaverile e il divieto di concimazione. Sono quindi da intendere nel senso del premio aggiuntivo attribuito in base all'art. 18a-d della LPN ("Bonus-System") previsto dalla strategia federale, da sommare al premio di base attribuito ai sensi dell'art. 31b LAgr (ZÜRCHER 1994).

I contributi previsti comprendono primariamente un premio base di 900.- fr. per ettaro, riconosciuto per la gestione vincolata: ad esempio divieto di pascolo primaverile, divieto di concimazione, termini di sfalcio imposti. A questo contributo di base vengono aggiunti ulteriori premi, indipendenti dalla superficie del prato, che ricompensano i particolari pregi naturalistici e / o paesaggistici di ogni singolo oggetto. Essi retribuiscono in particolare il valore ecologico (rarietà dell'unità di vegetazione secondo l'IPS, presenza di un reticolo ecologico<sup>G</sup>), rispettivamente il valore naturalistico del prato (presenza di specie rare minacciate o protette, di elementi confinanti di pregio paesaggistico o naturalistico). Il totale dei premi aggiunti attribuiti ad ogni singolo prato può raggiungere un massimo di 1'600.- fr.

Alla fine del 1994 i contadini che avevano stipulato un contratto con l'UPN erano 30 e coprivano una superficie di 49 ettari di prato magro, comprendente oggetti menzionati nell'IPS con perimetri aggiornati. I contributi diretti, pagati dal Cantone tramite l'UPN, per la gestione vincolata di queste superfici ammontavano a circa 37'000.- fr. (la parte della Confederazione era pari a circa 42'000.- fr.) (UPN com. pers.).

Questo primo modello ticinese di tutela dei prati magri può essere evidentemente aggiornato e ancora migliorato (cap. II/1). Perfettibile in questo contesto è la collaborazione tra settore agricolo e settore preposto alla protezione della natura. Sarebbe inoltre auspicabile un aumento sforzi volti ad informare in modo capillare e coordinato i proprietari e / o i gestori dei prati magri non ancora abbandonati.